CITTÀ DI AGROPOLI (SA)
Pervenuto il 10 SET. 2020
Reg. Uff. Notifiche N. 1283

CITTÀ di AGROPOLI

Prot. n. 22614 del 09/09/2020

Oggetto: **RIDETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA 3.**

IL SINDACO

Visti:

- Il comma 10 dell'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e l'art. 32 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi Allegato "C" alla deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 17/4/2000 e successive modifiche ed integrazioni che attribuiscono al Sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- la lett. d) del comma 4 dell'art 97 del medesimo Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ragione del quale il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
- Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche."
- gli artt. 13, 14 e 15 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali in ordine alle aree di posizioni organizzative, ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, nonché il relativo trattamento economico e delle retribuzione di risultato;
-
- Richiamate le deliberazioni di G.C.:
- n. 339 del 6.12.2018, recante modifica regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, al fine di individuare modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di responsabile di Area;
- n. 365 del 28.12.2018, recante criteri di graduazione della retribuzione di posizione - art. 24 co. 1 del CCDI parte normativa;
- n. 350 del 31.12.2019, recante graduazione per la determinazione del valore economico della retribuzione di posizione;
- Preso atto che:
- l'art. 13 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabilisce che "Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL;
- l'art. 14 co. 1 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabilisce che "Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità";
- l'art. 14 co. 2 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabilisce che "per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti

culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D";

- l'art. 1 del Contratto Collettivo Nazionale integrativo dei Segretari Comunali del 22 dicembre 2003, prevede espressamente, tra le condizioni soggettive, il conferimento di incarichi gestionali, precisando che "occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea, e dopo aver accertato l'inesistenza delle necessarie professionalità all'interno dell'ente";
- l'art.97, comma 5, del D.Lgs n.267/2000 dispone che il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;
- l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

-

Letto l'art. 17 del CCNL enti locali vigente e in particolare i commi 6 e 7:

- 6.Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
- - l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
- - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;
- - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.
- 7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell'art. 14.

-

- Richiamato il proprio decreto prot. n. 46396 del 31.12.2019 con il quale si nominava il Dott. Guseppe Capozzolo, cat. D, responsabile dell' Area 3 - Economico Finanziaria, entrate tributarie/extratributarie, Informatica, Trasparenza, con attribuzione dell'indennità di posizione di euro 15.991,09, in ragione dell'orario di lavoro prestato (36 ore);

-

Preso atto delle deliberazioni di Giunta nn. 178,179/2020 e n. 25/2020, con le quali rispettivamente il Comune di Agropoli e L'Unione dei Comuni Alto Cilento stabilivano l'utilizzo del dott. Giuseppe Capozzolo, Responsabile Area Finanziaria e Igiene Urbana della predetta Unione, per n. 6 ore durante l'orario contrattualmente previsto (art. 14 del CCNL 22/1/2004) in luogo delle precedenti n. 12 ore fuori dall'orario di lavoro (comma 557 della legge 311/2004);

Ritenuto, per quanto appena sopra, a seguito di graduazione per la determinazione del valore economico della retribuzione di posizione di cui alla deliberazione di Giunta

Comunale n. 350 del 31.12.2019, di riproporzionamento ai sensi del sopra richiamato art. 17 co. 6 del CCNL enti locali vigente, di rideterminare, a far data dal 1.9.2020 la seguente indennità di posizione, attribuendo la maggiorazione del 30 per cento di cui al ridetto art. 17 co. 6 del CCNL enti locali vigente:

- responsabile dell' Area 3 - Economico Finanziaria, entrate tributarie/extratributarie, Informatica, Trasparenza - euro 17.323,67 (comprensiva della maggiorazione del 30% art 17 co. 6 del CCNL 21 maggio 2018) in luogo di euro 15.991,09;

Ritenuto altresì di assegnare l'indennità di risultato nella misura del 15 % dell'indennità di posizione, subordinandone la liquidazione all'esito della valutazione della performance ai sensi della normativa vigente;

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 129 del 31/12/2019, relativa all'importo massimo da destinare alla remunerazione delle indennità di posizione per l'anno 2020;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
-

– **DECRETA**

–

di rideterminare, a parziale modifica del decreto sindacale prot. 46396 del 31.12.2019, a far data dal 1.9.2020, la seguente indennità di posizione:

- responsabile dell' Area 3 - Economico Finanziaria, entrate tributarie/extratributarie, Informatica, Trasparenza - euro 17.323,67 (comprensiva della maggiorazione del 30% art 17 co. 6 del CCNL 21 maggio 2018) in luogo di euro 15.991,09;

di assegnare l'indennità di risultato nella misura del 15 % dell'indennità di posizione, subordinandone la liquidazione all'esito della valutazione della performance ai sensi della normativa vigente;

di dare atto che il presente provvedimento risulta rispettoso del vincolo di cui alla determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 129 del 31/12/2019, relativa all'importo massimo da destinare alla remunerazione delle indennità di posizione per l'anno 2020;

Di confermare ogni altra disposizione del sopra richiamato provvedimento

– **DISPONE**

Che copia del presente provvedimento venga comunicato al suddetto responsabile e trasmesso all'Ufficio di Ragioneria del comune di Agropoli.

IL SINDACO
DOTT. ADAMO COPPOLA